

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2642

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CUZZANITI, MORELLI, STORCHI e CAPPUGI

*Annunziata il 3 aprile 1952*

### Sulla affrancazione nelle colonie miglioratarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'affrancazione, che già altre volte è stato oggetto di esame in sede legislativa e che, nel quadro dei provvedimenti per la riforma fondiaria, si ripresenta con particolare evidenza, richiede una sollecita ed adeguata regolamentazione.

Se attraverso la legge 21 ottobre 1950, n. 841, che accompagna e segue l'altra, n. 230 per la valorizzazione della Sila e territori Ionici contermini, si raggiunge il lodevole scopo di portare alla piccola proprietà contadina le categorie lavoratrici più diseredate, quali quelle dei braccianti, non v'è chi non veda legittimo riconoscere a quei lavoratori agricoli che, durante lunghi anni di pazienza e duro lavoro, non solo hanno condotto ma notevolmente migliorato molti appezzamenti di terreno con il sistema della « colonia migliorataria », trasformando in moltissimi casi piagge e balze deserte in vigneti ed uliveti con mezzi derivanti solo dalla loro tenace volontà, il diritto all'affrancazione.

Voi sapete che l'argomento è menzionato nel progetto generale di riforma fondiaria, all'articolo 25. Senonché i rapporti premono

troppo vivamente perché non si debba provvedere con un regolamento a parte, anche a determinazione del carattere di « perpétuità », e quindi del diritto alla « affrancazione », per modo che il suo riconoscimento sia sottratto a particolari difficoltà di ordine procedurale, ma avvenga senz'altro in tutti quei casi in cui il possesso del fondo da parte del colono miglioratario duri da più di trent'anni e sul fondo siano state apportate migliorie.

Col demandare agli Enti di colonizzazione il riordinamento dei terreni provenienti dalle affrancazioni, come si fa col provvedimento proposto, la loro sistemazione ed un sollecito consolidamento della nuova piccola proprietà contadina, sulla base anche delle agevolazioni previste dal decreto legge 24 febbraio 1948, n. 114, si tiene conto delle sopraggiunte condizioni che in materia di riforma fondiaria interessano le varie zone agricole del Paese, e si tende a promuovere la sistemazione dei terreni predetti in un modo veramente efficace ed organico, mediante una attività coordinata e sufficiente a realizzare gli scopi di una maggiore emancipazione delle classi contadine e di un più sicuro progresso dell'economia agricola.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Quando il possesso del fondo da parte del colono miglioratario coltivatore diretto duri da più di trent'anni e sul fondo siano state apportate migliorazioni, la colonia è dichia-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rata perpetua ed è regolata dalle norme del titolo IV del libro III del Codice civile. Il diritto di affrancazione può, però, esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il capitale per l'affrancazione verrà determinato in caso di canone in danaro in base al canone corrisposto dal colono nel 1938, aumentato di venti volte; in caso di canone in natura, a norma della legge 11 giugno 1925, n. 998.

ART. 3:

L'affrancazione non si applica in quei casi in cui il proprietario del terreno dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, della quale il proprietario deve assumere la coltivazione diretta, purché non superi complessivamente gli ettari 10.

ART. 4.

Nel caso che il proprietario, in base all'articolo precedente, intenda coltivare direttamente il terreno, potrà chiederne la riconsegna con la fine dell'annata agraria successiva alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, a mezzo di disdetta, purché fra la pubblicazione della legge e la fine dell'annata agraria intercorrano almeno sei mesi. Al colono miglioratario, in questo caso, sono dovute le indennità per le opere di miglioramento effettuate sul terreno.

ART. 5.

Ai fini dell'affrancazione, del riordinamento e della sistemazione dei terreni, in dipendenza della presente legge, allo scopo di promuovere e di assistere la nuova piccola proprietà contadina, sono delegati gli Enti di colonizzazione per la riforma fondiaria, di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza e in quelli che verranno ad essi attribuiti con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.

ART. 6.

Si applicano alla presente le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.